

Secondo protocollo addizionale all'accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa

Disposizioni concernenti i membri della Commissione europea dei Diritti dell'Uomo

Conchiuso a Parigi il 15 dicembre 1956

Approvato dall'Assemblea federale il 20 settembre 1965¹

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 29 novembre 1975

Entrato in vigore per la Svizzera il 29 novembre 1965

(Stato 16 marzo 2022)

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

considerato che, secondo l'articolo 59 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950², i membri della Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo (appresso chiamata «Commissione») godono, nell'esercizio del loro ufficio, dei privilegi e delle immunità previsti nell'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa³ e negli Accordi conclusi in virtù di quest'articolo;

considerata l'importanza di definire e specificare tali privilegi e immunità mediante un Protocollo addizionale all'Accordo Generale su i Privilegi e le Immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 2 settembre 1949⁴;

hanno convenuto quanto segue,

Art. 1

I membri della Commissione, nell'esercizio del loro ufficio e nei viaggi al o dal luogo delle loro adunanze, godono i privilegi e le immunità seguenti:

- a. immunità da arresto o detenzione e da sequestro del bagaglio personale e, quanto agli atti da essi compiuti ufficialmente, comprese le parole e gli scritti, immunità da ogni giurisdizione;
- b. inviolabilità d'ogni carta e documento;
- c. esenzione per sé e i loro coniugi da ogni provvedimento restrittivo circa l'immigrazione, da ogni forma di registrazione degli stranieri, nei paesi da essi visitati o traversati nell'esercizio del loro ufficio.

RU 1966 805; FF 1965 I 381

1 RU 1966 795

2 RS 0.101

3 RS 0.192.030

4 RS 0.192.110.3

Art. 2

1. Nessuna restrizione amministrativa o d'altra natura può essere apportata al libero spostamento dei membri della Commissione che si recano al luogo d'adunanza della stessa o ne tornano.

2. I membri della Commissione ricevono in materia doganale e di controllo dei cambi:

- a. dal loro governo, le medesime agevolzze riconosciute agli alti funzionari, che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea;
- h. dai governi degli altri Membri, le medesime agevolzze riconosciute ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Art. 3

Per assicurare ai membri della Commissione un'intera libertà di parola e indipendenza nell'adempimento del loro ufficio, l'immunità da giurisdizione quanto alle parole, agli scritti o agli atti da essi emanati nell'adempimento del loro ufficio continuerà a essere loro accordata anche dopo la cessazione del mandato.

Art. 4

I privilegi e le immunità sono concessi ai membri della Commissione, non per loro utilità personale, ma per assicurare piena indipendenza all'esercizio del loro ufficio. La Commissione è sola competente a pronunciare la levata delle immunità; essa non ha soltanto il diritto, ma il dovere di levare l'immunità dei suoi membri in tutti i casi dove, a suo parere, l'immunità impedisse di fare giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa.

Art. 5

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio che possono divenirvi Parte, mediante:

- a. la firma senza riserva di ratificazione;
- b. la firma con riserva di ratificazione, seguita da ratificazione.

Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 6

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore non appena tre Membri del Consiglio d'Europa, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, l'avranno firmato senza riserva di ratificazione o l'avranno ratificato.

2. Per ogni Membro che lo firmerà senza riserva di ratificazione o lo ratificherà ulteriormente, il presente Protocollo entrerà in vigore al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione.

Art. 7

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà ai Membri di questo il giorno dell'entrata in vigore del presente Protocollo e i nomi dei Membri che l'hanno firmato senza riserva di ratificazione o ratificato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Parigi, il 15 dicembre 1956, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copie, certificate conformi, a tutti i governi firmatari.

(Seguono le firme)

Campo di applicazione il 16 marzo 2022⁵

Stati partecipanti	Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Albania	4 giugno	1998 F	4 giugno	1998
Austria	13 novembre	1958 F	13 novembre	1958
Belgio	7 settembre	1961	7 settembre	1961
Ceca, Repubblica	30 maggio	1995	30 maggio	1995
Cipro	30 novembre	1967	30 novembre	1967
Croazia	11 ottobre	1997	11 ottobre	1997
Danimarca	15 dicembre	1956 F	15 dicembre	1956
Finlandia	11 dicembre	1989	11 dicembre	1989
Francia	10 marzo	1978	10 marzo	1978
Germania	7 luglio	1960	7 luglio	1960
Grecia	2 febbraio	1961	2 febbraio	1961
Irlanda	21 settembre	1967	21 settembre	1967
Islanda	15 dicembre	1956 F	15 dicembre	1956
Italia	4 giugno	1958	4 giugno	1958
Lettonia	15 gennaio	1998 F	15 gennaio	1998
Liechtenstein	11 dicembre	1979	11 dicembre	1979
Lussemburgo	8 gennaio	1960	8 gennaio	1960
Malta	6 maggio	1969	6 maggio	1969
Norvegia	15 dicembre	1956 F	15 dicembre	1956
Paesi Bassi*	29 aprile	1957 F	29 aprile	1957
Polonia	22 aprile	1993	22 aprile	1993
Portogallo	6 luglio	1982	6 luglio	1982
Regno Unito	8 luglio	1958	8 luglio	1958
Romania	4 ottobre	1994 F	4 ottobre	1994
San Marino	22 marzo	1989	22 marzo	1989
Slovacchia	15 luglio	1997	15 luglio	1997
Slovenia	8 novembre	1994	8 novembre	1994
Spagna	23 giugno	1989	23 giugno	1989
Svezia	15 dicembre	1956 F	15 dicembre	1956
Svizzera	29 novembre	1965	29 novembre	1965
Turchia	7 gennaio	1960	7 gennaio	1960
Ungheria	12 gennaio	1996	12 gennaio	1996

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d'Europa: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

⁵ RU 1968 1488; 1971 1345; 1982 1937; 1990 535; 1994 1089; 2004 3451; 2023 382.

Una versione aggiornata del campo di applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.